La Legge 104/92

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate

Stefania Cupido
Associazione "Giuseppe Dossetti: i Valori"

La Legge 104/92 segna il passaggio da una logica assistenziale ad una logica riabilitativa

Art. 2 - Principi generali: "…ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza delle persone handicappate…"

Art. 5 – Principi generali per i diritti della persona handicappata: "..rimozione delle cause invalidanti, promozione dell'autonomia e realizzazione dell'integrazione sociale…"

Art. 7 – Cura e riabilitazione: "..programmi che prevedono prestazioni sanitarie e sociali integrate fra loro …"

Art. 8 – Inserimento ed integrazione sociale

Legge 104/92 – Art.3 comma 1

E' **persona handicappata** *colui che presenta una* ***minorazione*** *fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di* ***difficoltà*** *di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di* ***svantaggio sociale*** *o di emarginazione*

MENOMAZIONE – DISABILITA' - HANDICAP

Legge 104/92 – Art.3 comma 2

La persona handicappata ha **diritto alle prestazioni** stabilite in suo favore in relazione a:

- natura e consistenza delle minorazioni,
- capacità complessiva individuale residua
- efficacia delle terapie riabilitative

Legge 104/92 – Art.3 comma 2

Diritto alle prestazioni

Natura della minorazione: fisica, psichica, sensoriale

Consistenza della minorazione: lieve, moderata, grave

Capacità complessiva individuale residua: limitata, possibile con ausili, abolita

Efficacia delle terapie riabilitative: inefficace, scarsa, media

Legge 104/92 – Art.3 comma 2

Esclusione dalle prestazioni

Assenza di minorazione

Capacità complessiva individuale residua: nessuna limitazione

Efficacia delle terapie riabilitative: notevole

La situazione assume **connotazione di gravità** qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da **rendere necessario un intervento assistenziale** permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione

Handicap grave

(perdita di autosufficienza: bisogno di assistenza)

L’attenzione del Legislatore è rivolta non alle cause, ma alle conseguenze della minorazione.

Stabilito che il soggetto è portatore di handicap, la valutazione delle prestazioni alle quali lo stesso ha diritto tiene conto sia dei fattori individuali sia dei fattori socio-ambientali.

Va valutata la capacità complessiva residua del portatore di handicap, ovvero (Circolare Ministero Economia e Finanze del 30.09.04) la sua “..capacità di interagire e adattarsi alle diverse circostanze ..”

Il riconoscimento di persona handicappata e della situazione di handicap grave **consente di ottenere i benefici socio-assistenziali** già previsti dalla legge 104/92 e quelli riconosciuti dalla successiva normativa statale e dalle disposizioni degli enti locali

Il riconoscimento di **persona handicappata con grado di invalidità superiore ai 2/3** attribuisce alla persona assunta presso gli Enti pubblici il **diritto alla scelta prioritaria della sede di lavoro**, tra quelle disponibili, e alla precedenza in caso di trasferimento.

Handicap grave e benefici

Il lavoratore titolare di handicap grave potrà usufruire di permessi retribuiti, ove possibile potrà scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, non potrà essere trasferito in altra sede senza il suo consenso.

Handicap grave e benefici

Per i soggetti, sia dipendenti pubblici che privati, al fine di prestare la necessaria assistenza a titolare di handicap:

1) in caso di figli di età inferiore ai 3 anni, è prevista la possibilità di astensione facoltativa dal lavoro o la possibilità di fruire di 2 ore di permesso lavorativo giornaliero retribuito sino al compimento del 3° anno di vita del bambino

2) in caso di figli o famigliari di età superiore ai 3 anni, è prevista per coloro - genitori, parenti o affini – che prestino assistenza con continuità ed esclusività, la possibilità di usufruire di 3 giorni di permesso lavorativo retribuito al mese purché la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, oltre alla possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso.

I benefici previsti dall'articolo 33 sono estensibili anche agli affidatari di persone con handicap grave

Legge 338/2000 – art. 80

Accertata la **condizione di handicap grave**, la lavoratrice madre del portatore di handicap, o il lavoratore padre in alternativa oppure uno dei fratelli o sorelle conviventi dopo la scomparsa dei genitori o in condizione di inabilità totale dei genitori, possono godere di un **periodo di congedo retribuito della durata di due anni**.

E’ stato superato il requisito dei 5 anni dal riconoscimento dell’handicab grave necessario per la fruizione di tale congedo.

Handicap gravi

Fino ai 3 anni di età del bambino

- ✓ Prolungamento del periodo di congedo parentale: **indennità pari al 30% della retribuzione**
- ✓ Riposo giornaliero di 2 ore: **retribuito**

Dopo il compimento del 3° anno di età

- ✓ Permessi di 3 giorni mensili: **retribuiti**

Dopo il compimento del 18° anno di età

- ✓ Permessi di 3 giorni mensili: **retribuiti**
- ✓ Congedo di 2 anni: **retribuito**

Per i periodi di riposo e permessi, l'indennità dovuta è anticipata dal datore di lavoro e portata poi a conguaglio, essendo l'indennità a carico dell'Ente assicuratore.

Tali periodi sono coperti da contribuzione, sono valutati nell'anzianità di servizio, ma non sono valutati ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità.

Per adozioni ed affidamenti si applicano le stesse disposizioni di Legge.

Handicap ed agevolazioni fiscali

Mezzi di locomozione

IVA al 4%

Irpef, detrazione del costo d'acquisto per il 19%

Esenzione imposta di trascrizione al Pra e Bollo auto

Sussidi tecnici e altri mezzi d'ausilio

IVA al 4%

Irpef, detrazione del costo d'acquisto per il 19%

Accertamento delle condizioni di Handicap (1)

La normativa per la valutazione dell'handicap e della disabilità prevede – Legge 326/2003 Art.42 - che le **Commissioni mediche** (istituite presso le ASL per l'accertamento dell'Invalidità civile) siano **integrate da un Operatore Sociale e da un Esperto**.

Il soggetto in esame, a discrezione, può essere rappresentato da un suo medico di fiducia.

Accertamento delle condizioni di Handicap (2)

La valutazione Medico Legale complessiva della Commissione tiene quindi conto anche del parere dell'Esperto e dell'Operatore sociale.

Esperto: medico specialista cui è richiesto di valutare le ripercussioni funzionali della minorazione e la loro evoluzione e di proporre eventuali interventi riabilitativi (Diagnosi esperta).

Operatore sociale: ha il compito di valutare la realtà socio-ambientale del soggetto e di indicare la rete assistenziale sul territorio (Diagnosi sociale).

Accertamento delle condizioni di Handicap (3)

La Commissione medico legale integrata riconosce e verbalizza che il soggetto è:

- ✓ Non portatore di handicap
- ✓ Portatore di handicap ai sensi dell'Art. 3, Comma 1 Legge 104/1992
- ✓ Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'Art. 3, Comma 3, Legge 104/1992

Nel Verbale viene anche riportata la durata in anni del provvedimento, con la specifica che alla scadenza si procederà a visita solo a richiesta dell'interessato.

Accertamento delle condizioni di Handicap (4)

Nel Verbale redatto dalla Commissione medico legale integrata, in caso di handicap grave è anche specificato se la minorazione è per:

1) Disabilità motorie

✓ grave limitazione della deambulazione
✓ pluriamputazione
✓ disabili con impedite o ridotte capacità motorie permanenti

2) Disabilità psichica o mentale
3) Disabilità sensoriale

✓ cecità totale
✓Cecità parziale
✓sordomutisno

Accertamento delle condizioni di Handicap (5)

I verbali redatti dalla suddetta Commissione sull'accertamento delle Invalidità civili (incluse cecità e sordomutismo), Handicap e disabilità, dovranno essere sottoposti a controllo delle **Commissioni mediche di verifica** istituite in passato presso il Ministero del Tesoro ed attualmente in servizio presso le Sedi INPS.

Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità (Legge 80/2006 Art. 6)

Le Regioni adottano disposizioni dirette a **semplificare ed unificare le procedure di accertamento sanitario** per l'invalidità civile, la sordità, la cecità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap grave (art. 3 e 4 Legge 104/92), **effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata** in tutti i casi per i quali è previsto un accertamento medico-legale.

Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità (Legge 80/2006 Art. 6)

E' sancita l'obbligatorietà – sempre e comunque - della presenza in Commissione dell'**Operatore sociale** e, ai sensi della Legge 104/92, dell'**Esperto**, con necessità di valutazione contestuale delle **capacità funzionali residue** ai fini del collocamento mirato (Legge 68/1999)

Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità (Legge 80/2006 Art. 6)

E' sancita l'obbligatorietà – sempre e comunque - della presenza in Commissione dell'**Operatore sociale** e, ai sensi della Legge 104/92, dell'**Esperto**, con necessità di valutazione contestuale delle **capacità funzionali residue** ai fini del collocamento mirato (Legge 68/1999)

E' previsto l'aggravamento delle sanzioni penali da 1/3 alla metà per taluni reati commessi in danno della persona handicappata. Tra questi la violenza sessuale, gli atti osceni ed i delitti non colposi contro la persona.